

Condizioni Generali di Vendita BASF SE



1. Ambito di validità

Tutte le forniture ed i servizi connessi vengono effettuati esclusivamente in base a queste Condizioni Generali di Vendita. Si respinge quindi ogni riferimento dell'Acquirente alle sue Condizioni generali. Queste Condizioni Generali di Vendita dovranno essere applicate anche per tutte le transazioni future. Ogni difformità rispetto a queste Condizioni Generali di Vendita sarà soggetta all'espressa accettazione scritta di BASF SE (di seguito "BASF").

2. Offerta ed accettazione

Le offerte di BASF non sono vincolanti, ma sono da intendersi come invito fatto all'Acquirente a presentare al Venditore un'offerta d'acquisto vincolante. Il contratto si perfeziona con l'ordine dell'Acquirente (offerta) e l'accettazione di BASF. Se quest'ultima fosse diversa dall'ordine, essa dovrà essere considerata quale nuova offerta non vincolante di BASF.

3. Qualità del prodotto, campioni e modelli; garanzie

3.1

Se non diversamente concordato, la qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto di BASF.

Gli impieghi individuati sulla base del Regolamento Chimico Europeo REACH specifici per la merce non dovranno rappresentare né un accordo sulla corrispondente qualità contrattuale delle merci né l'uso prestabilito per questo contratto.

3.2

Le caratteristiche di campioni e modelli sono vincolanti solo se sono state espressamente concordati quali elementi per definire la qualità della merce.

3.3

Le indicazioni relative alle caratteristiche e alla durata ed ogni altro dato sono da considerarsi quali garanzie solo se ciò sia stato espressamente concordato e se siano state definite come tali.

4. Consulenza

Qualsiasi consulenza offerta da BASF è resa sulla base delle proprie migliori conoscenze. Qualsiasi consulenza ed informazione relativa all'idoneità e all'uso della merce non esonera l'Acquirente dall'obbligo di eseguire controlli ed esami propri.

5. Prezzi

Se i prezzi del prodotto da fornire o le condizioni di pagamento di BASF venissero generalmente modificate tra la data della stipulazione del contratto e la consegna, BASF sarà autorizzata ad applicare il prezzo o le condizioni di pagamento vigenti alla data della consegna. In caso di aumento del prezzo, l'Acquirente avrà diritto di recedere dal contratto informando BASF entro 14 giorni dalla notifica dell'avvenuto aumento del prezzo.

6. Consegna

La consegna dovrà essere effettuata come concordato nel contratto. Le Condizioni Generali Commerciali dovranno essere interpretate in conformità agli INCOTERMS in vigore alla data della stipulazione del contratto.

7. Danni di trasporto

I reclami relativi ai danni di trasporto devono essere immediatamente denunciati dall'Acquirente all'impresa di trasporto inoltrandone una copia a BASF entro gli specifici termini previsti nel contratto di trasporto.

8. Osservanza di disposizioni legali

Purché non sia specificatamente concordato in modo diverso, l'Acquirente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme e regolamenti relativi all'importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all'uso delle merci.

9. Ritardo del pagamento

9.1

Il mancato pagamento del prezzo d'acquisto alla scadenza costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali.

9.2

In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente, BASF ha diritto di addebitare gli interessi di mora ad un tasso di 9 punti percentuali superiore al tasso d'interesse di base reso noto dalla Banca Federale Tedesca e vigente al momento in cui il pagamento era dovuto in caso di fatturazione in euro; in caso di fatturazione in un'altra valuta, ad un tasso di 9 punti percentuali superiore al tasso di sconto dell'istituto bancario principale del paese nella cui valuta è stata redatta la fattura vigente al momento in cui il pagamento era dovuto..

10. Diritti dell'acquirente in caso di difetti della merce

10.1

I difetti della merce rilevabili nel corso di normali ispezioni, dovranno essere comunicati a BASF entro quattro settimane dal ricevimento della merce; altri difetti dovranno essere comunicati al Venditore entro quattro settimane dalla scoperta. La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia e l'entità dei difetti.

10.2

Qualora la merce sia difettosa e l'Acquirente lo abbia prontamente comunicato a BASF in conformità a quanto prescritto dal punto 10.1, all'Acquirente spetteranno i diritti previsti dalla legge, fermo restando che:

- BASF ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto oppure fornire all'Acquirente merce senza difetti.
- BASF si riserva due tentativi di post-adempimento sulla base della lettera a). Se essi dovessero fallire, o non fossero accettabili per l'Acquirente, l'Acquirente potrà o recedere dal contratto oppure richiedere la riduzione del prezzo d'acquisto.
- Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese relative ad un vizio, trova applicazione la clausola 11.

10.3

L'azione per far valere un reclamo da parte dell'Acquirente per vizi della merce si prescrive decorso un anno dalla consegna della merce.

Nei casi di seguito elencati troveranno applicazione, in sostituzione del periodo di un anno, i termini di prescrizione previsti per legge:

- in caso di responsabilità per dolo,

Condizioni Generali di Vendita BASF SE



- b) in caso di dissimulazione dolosa di un vizio,
- c) per reclami nei confronti di BASF per difettosità della merce che, una volta applicata ad una costruzione secondo le abituali modalità, ne avesse determinato difettosità,
- d) per reclami per danni alla persona, alla vita o alla salute causati dalla violazione colposa di un obbligo da parte di BASF o dalla violazione colposa o dolosa di un rappresentante legale o di un delegato di BASF,
- e) per reclami per altri danni causati dalla violazione di un obbligo da parte di BASF per colpa grave o dalla violazione dolosa o per colpa grave da parte del rappresentante legale o di un delegato di BASF.
- f) in caso di un'azione legale per un reclamo da parte dell'Acquirente in base alle norme sull'acquisto di beni da parte dei consumatori.

11. Responsabilità

11.1

BASF è sostanzialmente responsabile dei danni in base alle norme di legge. In caso di una semplice violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali, ad ogni modo, la responsabilità di BASF dovrà essere limitata al rimborso di danni tipici e prevedibili. Nel caso di una semplice violazione colposa di obblighi contrattuali non essenziali si esclude la responsabilità di BASF. Queste restrizioni della responsabilità non hanno validità nel caso di danni alla persona, alla vita o alla salute.

11.2

BASF non è responsabile nei confronti dell'Acquirente in caso di impossibilità o ritardo nell'adempimento dei propri obblighi di fornitura qualora l'impossibilità o il ritardo derivassero dalla corretta osservanza di normative regolatorie o di obblighi di legge connessi con il Regolamento Chimico Europeo REACH alle quali sia tenuto l'Acquirente.

12. Compensazione

L'Acquirente può procedere alla compensazione dei reclami di BASF solo con un controreclamo non contestato passato in giudicato.

13. Garanzie

In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell'Acquirente, in particolare in caso inadempimento dell'Acquirente, BASF, con riserva di ulteriori rivendicazioni, potrà revocare i termini di pagamento precedentemente accordati e far dipendere ulteriori consegne da pagamenti anticipati o dalla concessione di altre garanzie.

14. Riserva di proprietà

14.1 Riserva di proprietà semplice

La proprietà dei beni consegnati non si trasferirà all'Acquirente fino al momento in cui il prezzo di acquisto non sarà stato completamente pagato.

14.2 Riserva di proprietà estesa

Qualora l'Acquirente abbia pagato il prezzo di acquisto delle merci consegnate ma non avesse completamente saldato tutte le altre fatture in sospeso relative al rapporto d'affari con BASF, BASF conserverà in aggiunta la proprietà delle merci consegnate fino al momento in cui tutte le fatture non saranno completamente pagate.

14.3 Riserva di proprietà con clausola di lavorazione

Qualora l'Acquirente lavori le merci consegnate da BASF, BASF sarà considerata fabbricante e acquisirà direttamente la proprietà esclusiva delle nuove merci prodotte. Se la lavorazione coinvolge altri prodotti, BASF acquisirà la comproprietà delle nuove merci prodotte in proporzione al rapporto tra il valore delle merci fatturate e consegnate da BASF e il valore delle altre merci fatturate.

14.4 Riserva di proprietà con clausola di combinazione e miscela

Qualora le merci consegnate da BASF siano combinate o miscelate con materiali di proprietà dell'Acquirente, che debbano essere considerate come materiale principale, si ritiene concordato che l'Acquirente trasferisca a BASF la comproprietà di tale materiale principale in proporzione al rapporto tra il valore delle merci fatturate e consegnate da BASF e il valore fatturato (o, se il valore fatturato non può essere determinato, al valore di mercato) del materiale principale. L'Acquirente custodisce per BASF ogni proprietà esclusiva o congiunta che sia così generata senza spese per BASF.

14.5 Riserva di proprietà estesa con cessione globale

L'Acquirente manterrà nella gestione ordinaria degli affari la libera disponibilità delle merci di proprietà di BASF, a condizione che l'Acquirente rispetti le sue obbligazioni derivanti dal rapporto d'affari con BASF alle relative scadenze. L'Acquirente, quando conclude un contratto di vendita con BASF, cede sin da quel momento a BASF tutti i diritti relativi alla vendita delle merci rispetto alle quali BASF conserva la riserva di proprietà; qualora BASF acquisisse la comproprietà nel caso di lavorazione, combinazione o miscela, tale cessione a BASF avrebbe luogo in proporzione al rapporto tra il valore delle merci consegnate da BASF con riserva di proprietà e il valore delle merci di terzi con riserva di proprietà. L'Acquirente, quando conclude un contratto di vendita con BASF, cede sin da quel momento a BASF i crediti a saldo riconosciuti sulla base del rapporto di conto corrente fino alla concorrenza del credito vantato da BASF.

14.6 Diritto di accesso

A richiesta di BASF, l'Acquirente fornirà tutte le necessarie informazioni sugli inventari delle merci di proprietà di BASF e sui diritti ceduti a BASF. Inoltre, a richiesta di BASF, l'Acquirente evidenzierà sugli imballaggi la proprietà delle merci da parte di BASF e notificherà ai suoi clienti la cessione dei diritti a BASF.

14.7 Ritardo nel pagamento

Nel caso di ritardo di pagamento da parte dell'Acquirente, BASF è autorizzata, senza risolvere il contratto di vendita e senza garantire alcun periodo di tolleranza, a richiedere la restituzione temporanea delle merci di proprietà di BASF a spese dell'Acquirente.

14.8 Clausola di rinuncia parziale

Qualora il valore delle garanzie dovesse eccedere i crediti di BASF di oltre il 15%, BASF rinuncerà alle garanzie per tale ammontare.

15. Forza maggiore

Qualora un evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo di BASF (compresi eventi naturali, guerre, scioperi, serratte, mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti e rottura di impianti produttivi, incendi, esplosioni, provvedimenti burocratici) sia tale da

Condizioni Generali di Vendita BASF SE

ridurre la disponibilità delle merci dall'impianto dal quale BASF riceve la merce stessa, così che BASF non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali (prendendo in considerazione quale base proporzionale altri obblighi di fornitura), BASF dovrà (i) essere sollevata dalle proprie obbligazioni sulla base di questo contratto nel limite dell'impedimento all'adempimento delle obbligazioni stesse e (ii) non avrà alcun obbligo di procurarsi le merci da altre fonti.

La prima frase non trova applicazione nel limite in cui tale incidente o circostanza rendano l'adempimento contrattuale commercialmente non conveniente per BASF per un lungo periodo di tempo oppure accada ai fornitori di BASF. Qualora i sopraccitati eventi si prolungassero per un periodo superiore ai 3 mesi, BASF avrà diritto di recedere dal contratto senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo.

16. Luogo del pagamento

Indipendentemente dal luogo della consegna della merce o dei documenti, il luogo d'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'Acquirente è la sede legale di BASF.

17. Comunicazioni

Qualsiasi notifica o altra comunicazione che debba essere ricevuta da una delle parti acquisirà efficacia solo dal momento in cui raggiungerà la parte stessa. Qualora un termine di prescrizione dovesse essere osservato, la notifica o le altre comunicazioni dovranno essere ricevute dalla parte destinataria delle stesse entro tale termine.

18. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse derivare o che fosse connessa con questo contratto il foro competente sarà, a discrezione di BASF, quello della sede legale di BASF oppure la sede legale dell'Acquirente.

19. Diritto applicabile

Il rapporto contrattuale sarà soggetto alla legge del luogo ove si trova la sede principale di BASF, comprese le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite internazionali delle merci del 11 aprile 1980 (CISG), indipendentemente dal fatto che la sede legale dell'Acquirente si trovi o meno in uno stato che abbia ratificato la CISG.

20. Lingua del contratto

Qualora queste Condizioni Generali di Vendita fossero rese note all'Acquirente anche in una lingua diversa in aggiunta a quella scelta per la redazione del contratto di vendita (Lingua del Contratto), ciò verrebbe fatto esclusivamente a vantaggio dell'Acquirente. In caso di differenze d'interpretazione, la versione redatta nella Lingua del Contratto sarà quella vincolante.

Versione: 2015-01-01